

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 26

**CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE
DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI
EDUCAZIONE CIVICA O EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE E ALLA COSTITUZIONE**

L'associazione "*Articolo 26*" è composta da genitori che collaborano - coadiuvati da specialisti dell'educazione - in un numero sempre crescente di città, per promuovere la funzione formativa della famiglia e della scuola, sostenere i genitori e docenti nei loro compiti educativi, lavorando in funzione della **continuità educativa scuola-famiglia**, asse fondamentale per la crescita delle nuove generazioni. Articolo 26 è un'associazione aconfessionale e apartitica, attiva nella tutela dei diritti dei genitori e dei figli, che opera nel rispetto dei valori riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dalla Costituzione Italiana.

PREMESSA

L'introduzione di una forma di educazione civica nel curriculum obbligatorio delle discipline, si fa carico indubbiamente di interpretare una esigenza sentita largamente nella società civile.

Segnala nel contempo un cambiamento radicale nella scuola italiana: quello di un'attenzione sempre più marcata agli aspetti educativi e comportamentali dei ragazzi. Per decenni dal dopoguerra lo stesso Ministero non si definiva più "Ministero dell'educazione", ma "Ministero per l'istruzione", quasi a sottolineare che la scuola statale poneva l'accento agli aspetti istruttivo-culturali, mentre l'educazione era in qualche modo riservata alle famiglie e alla comunità civica più vasta.

EDUCAZIONE CIVICA O EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE E ALLA COSTITUZIONE

Ora, se i cambiamenti culturali e civili suggeriscono alla scuola di porre l'accento all'educazione degli allievi, impongono nel contempo la necessità di rafforzare l'alleanza tra istituzione scolastica e famiglia. Non è infatti ipotizzabile che possa avere successo "l'educazione civica" senza o contro l'apporto ancora indispensabile delle famiglie.

Ne consegue l'impegno, da esplicitare anche nella legge, che le tematiche educative trattate nella scuola pubblica siano sempre rispettose delle scelte educative e culturali dei genitori, a cui spetta il primato in ambito educativo, come sancito dalla nostra Costituzione e dalle più importanti carte internazionali (art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Ultimamente lo stesso Ministero ha ribadito l'obbligo per le scuole di promuovere "i necessari rapporti con tutti i portatori di interesse e prendendo in considerazione le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. Per la scuola secondaria, le famiglie dovranno anche sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità. Inoltre, sarebbe opportuno che la predisposizione del PTOF fosse anticipata il più possibile. Comunque, tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d'anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se maggiorenni" (nota MIUR n.19354 del 20 Novembre 2018).

Proprio a causa della temperie culturale attuale connotata da un diffuso relativismo culturale, pone il rischio di introdurre numerosi contenuti divisivi tra le famiglie o controversi sul piano scientifico, fino alla possibilità di veicolare nella scuola pubblica orientamenti ideologici che essa in quanto istituzione "comune" deve decisamente rifuggire insieme al rischio di diventare un luogo di propaganda (C.M. n. 1972 del 15 settembre 2015 poi ripresa nelle Linee Guida Co 16 L.107/2015 ove "La finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura").

Si pensi ad esempio a tutti quei casi in cui in molti progetti didattici gli stessi termini di “discriminazione”, “hate speech”, “diritti civili”, “stereotipo di genere”, sono stati oggetto di strumentazioni ideologiche e di vere e proprie sperimentazioni pedagogiche, inducendo rischi di limite al corretto esercizio “della libertà di insegnamento dei docenti, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto di apprendere degli allievi” (art 21 della legge 59/1997 comma 9).

Occorre tenere sempre nel debito conto della libertà di coscienza e del principio democratico del pluralismo culturale, il cui limite invalicabile va riconosciuto nel combattere insieme la violenza e le ingiuste discriminazioni.

PROPOSTE

Al fine di rendere efficaci i percorsi educativi, promuovere una corretta corresponsabilità tra scuola e famiglia e data la complessità dei contenuti collegabili a tale genere di educazione ed il possibile carattere di sensibilità delle tematiche coinvolte e per il carattere di obbligatorietà che si propone per l’educazione civica, è **assolutamente necessario prevedere il coinvolgimento dei genitori - sulla base di quanto già presente in nuce nella Proposta di Legge presso il Senato della Repubblica N.796 del 19/09/2018 presentata a firma Romeo – Pittoni, con la conferma di tutto il seguente passaggio ivi presente all’Art. 2 co 3 di quella proposta e la annessa integrazione che evidenziamo come a seguire:**

favorendo il coinvolgimento delle famiglie “in merito a finalità, contenuti e attività, anche attraverso gli organismi di partecipazione e le associazioni di genitori” affinché i messaggi trasmessi ai giovani studenti abbiano continuità e omogeneità tra scuola e ambito familiare.

In riferimento poi ai possibili contenuti, in tale prospettiva è necessaria una impostazione assolutamente rigorosa anche degli stessi, nel rispetto della libertà di educazione di genitori e docenti. Proponiamo queste ulteriori integrazioni

EDUCAZIONE CIVICA O EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE E ALLA COSTITUZIONE

- Ove all'articolo 3 della proposta Pittoni. "Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento di educazione civica si basa sull'approfondimento dei seguenti temi", si propone di distinguere meglio "temi" in: "*obiettivi, contenuti e attività*"
- Il concetto di discriminazione spesso oggetto di fraintendimenti o strumentalizzazioni andrebbe specificato in modo tale da essere inteso correttamente come "discriminazione della persona" in base all'articolo 3 della Costituzione

Chiediamo inoltre che si costituisca una Commissione composta da rappresentanti delle associazioni genitori per elaborare le indicazioni nazionali dell'educazione civica relativamente a obiettivi, contenuti, attività. E' essenziale che siano presenti rappresentanti delle associazioni di genitori che di più hanno avanzato in questi ultimi anni istanze volte all'accoglimento di loro motivate esigenze o rimostranze; ciò anche al fine di ristabilire quell'indispensabile clima di fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia, che è alla base, come evidenziato in premessa, del superamento dei problemi che questo disegno vuole contribuire a risolvere attraverso l'inserimento dell'insegnamento dell'Educazione civica come disciplina".

DOCUMENTAZIONE GIURIDICA DI RIFERIMENTO

- *Dichiarazione universale dei diritti umani*: all'art. 26 recita "Ogni individuo ha diritto all'istruzione [...] i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli"
- *Dichiarazione dei diritti del Fanciullo*: all'art 14 indica come garante della libertà di coscienza del ragazzo proprio i suoi genitori, "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto"

EDUCAZIONE CIVICA O EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE E ALLA COSTITUZIONE

- *Carta dei diritti fondamentali Europea: all'Art. 14 sul Diritto all'istruzione sancisce*
 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua
 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”
- *Costituzione Italiana: art. 29, art. 33, art. 34*
- *Costituzione Italiana: art 30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”*
- *Costituzione Italiana: art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*
- *Codice Civile art. 316 e art. 147*
- *D.Lgs. 97/1994 art 1,2*
- *DPR 275/1999 art 1, 3, 8,9*
- *DPR 59/2004*
- *DPR 89/2009*
- *Legge 107 del 13 Luglio 2015 comma 14, n. 5*

- *Linee Guida di Attuazione del Comma 16 L.107/2015*: riporta che “Si ribadisce che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né le “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo [...]
- la scelta di libri di testo, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, tengano conto delle presenti linee guida [...]
- Il comma 16 della L. 107/2015 trova, quindi, nel PTOF il principale strumento di pianificazione strategica per la sua attuazione: non soltanto enunciazioni di principio, ma anche previsione di azioni concrete da realizzarsi nel corso del triennio sia sul piano dell’informazione, sia su quello della sensibilizzazione,
- coinvolgendo i diversi attori della comunità scolastica e con il consenso informato dei genitori secondo quanto previsto dal patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia”
- *Nota Ministeriale n. 19534 del 20-11-2018*:
 - “ai fini della predisposizione del PTOF la scuola deve promuovere i necessari rapporti con tutti i portatori di interesse [genitori anzitutto] , prendendo in considerazione le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”;
 - che “tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d’anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se maggiorenni”;
 - in particolare, per quelle che prevedano l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto a quelli di cui alle indicazioni nazionali di riferimento.

- che ciò dovrebbe avvenire al più tardi al momento dell'iscrizione a scuola, ma è comunque necessario che si provveda con congruo anticipo rispetto all'inizio di ciascuna attività”;
 - che “la partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni.
 - In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l'informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva”
- *Contratto sindacale 2018*: ribadisce che “La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento. (CCNL 2018 art 24.3). Come dire che le delibere degli organi collegiali non possono mai prevaricare né la libertà di insegnamento dei docenti, né la libertà di scelta delle famiglie né danneggiare il diritto all'apprendimento degli allievi. Non corrisponde al diritto affermare che il PTOF vada accettato nel suo insieme e da tutti docenti, genitori, e studenti. Quanto vale per la libertà di insegnamento non può non valere per la libertà educativa dei genitori (legge 59/1997 art 21.9).